



COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
DELLA
PUBBLICITÀ
LUNGO LE
STRADE

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Autorizzazione
Art. 5	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
Art. 6	Collocazione - Ubicazione - Distanze
Art. 7	Superfici e limiti
Art. 8	Caratteristiche
Art. 9	Collocazione in zone speciali
Art. 10	Mezzi pubblicitari abbinati a servizi
Art. 11	Pubblicità temporanea
Art. 12	Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
Art. 13	Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio
Art. 14	Preinsegne
Art. 15	Veicoli pubblicitari
Art. 16	Obblighi - Vigilanza - Sanzioni
Art. 17	Norme transitorie ed entrata in vigore
Art. 18	Norme Abrogate

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa lungo le strade di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché del Regolamento Edilizio del Comune di Affi.

Art. 2

Definizioni

1. Con termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne, le sorgenti luminose, manifesti, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento dell'Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art. 9. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non arrechi in alcun modo disturbo alla circolazione stradale.

Art. 4

Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente le seguenti indicazioni:

- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A., ove per legge sia previsto l'intervento necessario della ditta installatrice;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

Alla domanda deve essere allegata:

- documentazione tecnica, in quattro copie, dalla quale si possa desumere:

- a) il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna. A tal fine si dovrà produrre una idonea documentazione fotografica, dalla quale risulti la posizione e dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'impianto interessato fa parte;
- b) progetto in quattro copie, dal quale risultino un prospetto e sezione in scala o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;

- relazione tecnica, in due copie, illustrativa in riferimento a quanto sopra e con riferimento ai materiali, ai colori, forme, ecc.

- titolo di proprietà od equivalente, relativo allo stabile su cui l'impianto sarà installato, con eventuale delega o titolo comprovante il diritto specifico ad installare l'impianto su quello specifico suolo;

- autodichiarazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità e l'incolumità pubblica;
- contenuto del messaggio pubblicitario;
- bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili;
- copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivo per l'istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art. 5;
- atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a semplice richiesta degli uffici competenti.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività purché di dimensioni massime di 30 cm x 40 cm o superficie equivalente, con caratteristiche e contenuto che non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

Art. 5

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda, provvede alla istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio o diniego della autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco/Responsabile del Servizio. Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9. comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3. comma dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante al sicurezza dell'impianto a norma di legge.
3. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6. comma - del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a semplice richiesta e riconvalida dell'atto originario, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

Art. 6

Collocazione - Ubicazione - Distanze

1. In centro abitato la collocazione lungo le strade di impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente su suolo privato o privato ad uso pubblico nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento.
2. Il comma di cui sopra non si applica alle insegne di esercizio, a condizione che, a giudizio dell'ente proprietario della strada, non ostacolino o creino intralcio alla circolazione stradale.

3. Su suolo pubblico potrà essere autorizzata la posa di impianti ed altri mezzi pubblicitari riferiti ad enti ed uffici pubblici.

4. Fuori del centro abitato lungo le strade comunali gli impianti ed altri mezzi pubblicitari possono essere installati nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- rispetto delle norme edilizie/urbanistiche del Comune di Affi
- m. 3 dal limite della carreggiata
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima e m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima e m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 250 prima e 150 m. dopo le intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze di cui sopra non si applicano alle insegne di esercizio, a condizione che, a giudizio dell'ente proprietario della strada, non ostacolino o creino intralcio alla circolazione stradale.

5. Fuori del centro abitato lungo le strade di proprietà di enti diversi dal Comune di Affi gli impianti ed altri mezzi pubblicitari possono essere installati nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente proprietario della strada e delle norme edilizie/urbanistiche del Comune di Affi.

6. In deroga alle disposizioni del 1° comma del presente articolo, all'interno del centro abitato, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito nelle strade interne alle zone artigianali/commerciali/industriali, a condizione che, a giudizio dell'ente proprietario della strada, non ostacolino o creino intralcio alla circolazione stradale, comunque nel rispetto delle distanze previste dagli artt. 51 e 52 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada.

Art. 7

Superfici e limiti

1. All'interno del centro abitato gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie:

a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli: mq. 4,00 di superficie;

b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza del limite della sede stradale:

- fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00

Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a TRE mq. di fronte per ogni singola attività;

- fascia 2: da mt. 5,01 a mt. 10,00

Per i fronti di edifici posti tra mt. 5,01 e mt. 10,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a QUATTRO mq. di fronte per ogni singola attività.

- fascia 3: oltre 10,00 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a CINQUE mq. di fronte per ogni singola attività.

2. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di m. 2,50.

Art. 8
Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento.
3. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari.
4. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
5. Le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari devono rispettare i criteri che saranno definiti dalla Giunta Comunale con specifica direttiva.

Art. 9
Collocazione in zone speciali

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree del centro abitato:
 - a) aree soggette al Piano di Arredo urbano (PAU) o Recupero Urbanistico (PRU)
 - b) zona artigianale/commerciale
 - c) zona di particolare interesse

Dette zone dovranno risultare individuate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni

- a) Aree soggette a P.A.U. e P.R.U.

È vietata la posa di impianti od altri mezzi pubblicitari diversi da quelli consentiti dal Piano stesso. Nel caso in cui il P.A.U. o il P.R.U. non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per insegne di pubblico interesse.

- b) zona artigianale/commerciale:

Potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, se richiesti in forma associata.

- c) zone di particolare interesse

Dette zone, ai fini del presente regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguenze valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

2. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

Art. 10

Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (orologi, contenitori rifiuti, panchine, toponomastica, transenne parapetonali, ecc.), si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 51 del Regolamento esecuzione del Codice della Strada.
2. La Giunta Comunale con proprio singolo provvedimento stabilirà di volta in volta l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di installazione degli impianti pubblicitari di servizio.

Art. 11

Pubblicità temporanea

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, standardi, plance e similari, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada.
La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da quanto previsto dalle lettere b) e d) del precedente art. 4.
L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti del Comune di Affi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, previo versamento dei corrispettivi dovuti/previsti.
2. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. d'esecuzione del Codice della Strada.
3. Lungo le strade comunali denominate via San Pieretto, via Pascoli e via Crivellin, in deroga alle altre disposizioni del presente regolamento, saranno individuati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 15 punti, nei quali si potranno posizionare a richiesta standardi pubblicitari temporanei finalizzati a pubblicizzare eventi/iniziativa commerciali locali, per un periodo massimo compreso da 15 giorni prima dell'evento fino al termine dello stesso, a condizione che il richiedente sia in possesso di eventuali nulla osta di altri enti, ove previsti.

Art. 12

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del Reg. d'es. del Codice della Strada, si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e anche all'interno dei centri abitati.

Art. 13

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Ai fini del 2. comma dell'art. 52 del Reg. d'es. del Codice della Strada, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati solo mezzi pubblicitari inerenti la stazione stessa o a servizi di interesse pubblico la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

Art. 14

Preinsegne

1. In considerazione della configurazione dei luoghi e della rete stradale del territorio del Comune di Affi, le preinsegne, come definite dal comma 2 dell'art. 47 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, devono essere installate principalmente in gruppi segnaletici unitari, devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 128 e 134 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada e devono essere posizionate esclusivamente lungo l'itinerario principale di destinazione, fatte salve tutte le altre norme previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 15

Veicoli pubblicitari

1. Lungo le strade e aree soggette al presente regolamento, lo stazionamento di veicoli pubblicitari (carrelli, vele, autopubblicitarie o per mostre pubblicitarie, e simili) è consentito:

- a) senza autorizzazione fino a sei ore, purché nel rispetto di tutte le norme del codice della strada
- b) con autorizzazione come pubblicità temporanea periodi da 6 ore a 15 giorni, nel rispetto delle norme del codice della strada, del presente regolamento e del regolamento comunale sulla pubblicità
- c) con autorizzazione come pubblicità fissa per periodi superiori a 15 giorni, nel rispetto delle norme del codice della strada, del presente regolamento e del regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 16

Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. d'es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60. giorno antecedente la scadenza.

2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della Polizia Locale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata, e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

3. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che non costituiscano infrazioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 100,00 ad euro 500,00 secondo le disposizioni della legge n. 689/81.

Art. 17

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

Lo stesso si applica alle richieste pervenute dopo tale data.

Per le richieste pervenute prima di tale data si applicano le norme preesistenti purché compatibili con il nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, salvo adeguamento al momento del rinnovo.

Per gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovrà provvedersi al relativo adeguamento alle nuove norme entro il termine di scadenza della rispettiva autorizzazione e comunque entro 3 anni dalla data di entrata

in vigore del presente regolamento. In mancanza di richiesta di adeguamento, l'autorizzazione dovrà intendersi decaduta e il relativo impianto o mezzo pubblicitario abusivo.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 18

Norme Abrogate

1. È abrogata ogni disposizione comunale in materia in contrasto con il presente Regolamento.